

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
R.G. 94/2014

All'udienza del 15.01.2015 sono presenti per parte ricorrente l'Avv. Biscaldi e l'Avv. Branzoli e per parte resistente l'Avv. Garibaldi nonché i ricorrenti personalmente.

L'Avv. Biscaldi, l'Avv. Branzoli e l'Avv. Garibaldi discutono oralmente la causa richiamando le difese e le conclusioni in atti.

L'Avv. Garibaldi deposita nota del Ministero della Salute del 12.12.2014.

Il Giudice

Rimette le parti davanti a sé dalle ore 13:00 e ss per la lettura del provvedimento.

Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Mainella

Successivamente, lo stesso giorno, all'esito della camera di consiglio, il Tribunale pronuncia sentenza definitiva, dando lettura, ad aula vuota, del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Mainella

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

La Dott.ssa Alessandra Mainella, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nella causa iscritta al n.94/2014 R.G. vertente

tra

Omissis, elettivamente domiciliati in Alessandria, via Marengo n.47, presso lo studio degli Avv. Saverio Biscaldi e Michele Branzoli che li rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso;

ricorrenti -;

e

Azienda Sanitaria Locale AL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Acqui Terme, via Alessandria n.1, presso l'ASL AL, rappresentata e difesa dagli Avv. Elio Garibaldi, Maria Daniela Cogo Castellotti per procura a margine della memoria difensiva e di costituzione;

resistente -;

All'udienza del 15.01.2015 le parti così concludevano:

parte ricorrente: "voglia il Tribunale di Alessandria in funzione di Giudice del Lavoro, in via principale e nel merito accertare e dichiarare l'obbligo in capo alla parte convenuto, ASL di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore, di sostenere il costo dell'iscrizione all'albo professionale degli infermieri IPASVI di omissis e omissis. Condannare inoltre la convenuta ASL di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 1.895,00 e precisamente: per quanto concerne il ricorrente omissis pari ad € 645,00; per quanto riguarda il ricorrente omissis pari ad € 510; per quanto riguarda il ricorrente omissis pari ad € 740,00; a titolo di rifusione delle quote di iscrizione all'albo professionale infermieri IPASVI a partire dall'anno 2004 e comunque dall'anno di iscrizione ad oggi. Con vittori si spese, diritti ed onorari di causa, IVA e CPA incluse";

parte resistente: "vogli il Tribunale III.mo di Alessandria, in qualità di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, preliminarmente dichiarare e parzialmente prescritta l'azione dei ricorrenti; nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande proposte dai ricorrenti nei confronti della resistente ASL, respingendo il ricorso avversario, con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre accessori come legge".

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dai ricorrenti, avente ad oggetto l'accertamento dell'obbligo, in capo all'ASL di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore, di sostenere il costo dell'iscrizione all'albo professionale degli infermieri IPASVI e la condanna della resistente al pagamento della somma complessiva di € 1895,00 a titolo di rifusione delle quote di iscrizione al detto albo a partire dall'anno 2004 e comunque dall'anno di iscrizione ad oggi, è infondata per i motivi di seguito esposti.

Alla luce di quanto previsto dal dettato normativo della legge 1° febbraio 2006 n.43, l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo Professionale sancita dall'art.2, comma 3, estesa anche ai pubblici dipendenti, è requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere l'attività sia come libero professionista sia nell'ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente.

Nell'ipotesi in cui l'iscrizione all'Albo si ponga come per il dipendente come facoltativa, nulla quaestio nel sostenere che l'iscrizione medesima, costituendo scelta individuale, non possa che ricadere sul professionista stesso; **nel caso il cui invece un dipendente risulti obbligatoriamente iscritto ad un Albo quale ineludibile requisito per svolgere la propria attività, si ritiene comunque che debba essere cura del soggetto assunto nella compagine dell'Ente pubblico per svolgere quella determinata professione farsi carico degli adempimenti necessari per assicurare nel tempo la sussistenza del requisito che ha costituito (o è diventato in seguito) condicio sine qua non della sua assunzione o dello svolgimento della relativa professione.**

Del resto, il legislatore non ha preso in esame, con riguardo alle situazioni sopra indicate, l'aspetto del soggetto cui compete l'onere finanziario dell'iscrizione all'Albo ma **all'art.7 ha statuito che "La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".**

L'eventuale rimborso da parte dell'ASL si tradurrebbe pertanto in un onere finanziario ingiustificato, privo di fondamento normativo.

Del resto, numerosi sono gli indici normativi a suffragio dell'esposta tesi: il principio generale del contenimento della spesa pubblica per il personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; il principio in base al quale l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ed alle condizioni previste, mediante contratti individuali; il principio per cui la concessione di vantaggi economici sono subordinate a predeterminazione e pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e modalità cui le stesse devono attenersi.

Si ritiene pertanto che l'iscrizione all'Albo ed il mantenimento della stessa siano a carico esclusivo del dipendente e costituiscono un requisito fondamentale per il mantenimento dell'ufficio cui è preposto il pubblico dipendente.

Si rileva, da ultimo, che, quanto agli avvocati alle dipendente di un Ente pubblico, la Suprema Corte, nella sentenza n.11833/2013, ha statuito la disciplina prevista dalla legge 25 novembre 2003, n.399, che sancisce l'incompatibilità tra impiego pubblico part-time ed esercizio della professione forense, essendo diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, l'imparzialità e il buon andamento della P.A. (art. 97 della Costituzione), nonché, dall'altro, l'indipendenza della professione forense (in quanto strumentale all'effettuazione del diritto di difesa ex art.24 della Costituzione), non risulta abrogata per incompatibilità in forza della sopravvivenza né dell'art.3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n.148 (norma secondo cui gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio delle attività professionali risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza), né dal relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 7 agosto 2012, n.137 (in forza del quale l'accesso alle professioni regolamentate, come l'esercizio delle stesse, è libero, potendo dipendere soltanto dall'iscrizione in ordini e collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali e all'accertamento di specifiche professionalità), non ricorrendo tra le norme considerate un contraddizione tale da rendere impossibile la loro contemporanea applicazione (vedi anche Cass. SU 775/2014).

Trattasi quindi di principi che sono stati sanciti in relazione a una professione, quale quella forense, avente una natura ed una funzione peculiari, non assimilabili a quella medica o infermieristica.

A ciò si aggiunga che al personale infermieristico è consentito lo svolgimento di prestazioni presso terzi in favore di soggetti pubblici e privati (v. doc. 4 – fascicolo

di parte resistente), prestazioni aggiuntive (v. docc. da 5 a 10 – fascicolo di parte resistente) e prestazioni professionali in equipe, da effettuarsi fuori dall'orario di lavoro e ripartizione del compenso (v. docc. 11, 12, 13, 14, e 15 – fascicolo di parte resistente) per cui non sussiste un vincolo di esclusività con le stesse caratteristiche di quello dettato per gli Avvocati.

In conclusione, la domanda avanzata dai ricorrenti va rigettata.
Le spese di lite, stante la natura delle questioni giuridiche trattate, vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Alessandria definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.

Così deciso in Alessandria, in data 15 gennaio 2015

Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Mainella